

AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA N. 656/2024 PUBBLICATA IN DATA 12 GENNAIO 2024, RESA DAL TAR LAZIO – ROMA, SEZ. III, NEL GIUDIZIO R.G. N. 16884/2023.

Con la presente si provvede a dare esecuzione all'ordinanza n. 656/2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza, che ha disposto l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami in relazione al ricorso proposto da Fondazione Campus Studi Martino, trasmesso dall'Avvocatura di Stato, per l'annullamento e/o declaratoria di nullità del d.m. 1488/2023 del 6 novembre 2023 e del relativo allegato 2 che dichiara la non ammissione della ricorrente al cofinanziamento per la costruzione di alloggi per studenti universitari finanziati con i fondi PNRR, con contestuale richiesta di concessione di misure cautelari.

A tali fini, in adempimento alla suddetta ordinanza, che impone l'integrazione del contraddittorio con le modalità prescritte nell'ordinanza TAR Lazio, Roma, sez. III bis, 22 febbraio 2023, n. 3048, si rappresenta quanto segue.

1. L'Autorità adita è il TAR Lazio – Roma, Sez. III e il ricorso incardinato ha il seguente numero di R.g. 16884/2023;

2. Il ricorso è stato presentato dalla FONDAZIONE CAMPUS STUDI MARTINO e GIOVANNI MARTINO contro MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, CASSA DEPOSITI E PRESTITI, in persona del legale rappresentante *pro tempore* e nei confronti di UNIVERSITÀ DI MILANO BICOCCA, POLITECNICO DI MILANO, UNIVERSITÀ CATTOLICA SACRO CUORE, ACCADEMIA BELLE ARTI BRERA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

3. Con il ricorso sono stati impugnati i seguenti atti:

- Decreto Ministeriale n. 1488 del 06-11-2023 recante “Adozione dell'elenco degli interventi di tipologia A1 - B - C ammissibili al cofinanziamento statale ex art. 8, comma 12, del Decreto Ministeriale n. 1257 del 30.11.2021 (c.d. V bando legge n. 338/2000)”;

- ALLEGATO A.2 al suddetto decreto, recante l'elenco delle “Richieste di tipologia A1, B, C, non ammissibili al cofinanziamento”.

4. I motivi su cui si fonda il ricorso sono di seguito riportati:

“1) Annullabilità - Violazione di legge - Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. Violazione dell'art. 3, l. n. 241/90. Eccesso di potere - errore di fatto - difettosa, omessa, inadeguata istruttoria e motivazione – violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità – ingiustificata disparità di trattamento.

La mancata ammissione al finanziamento dei progetti presentati dai ricorrenti è stata disposta dal Ministero sostenendo, in asserita applicazione del Bando, che non è stato assegnato nessun ponteggio nella graduatoria.

Per questa ragione la statuizione è da ritenersi illegittima sotto vari profili. In primo luogo, infatti, è da ritenersi erronea la lettura data dalla Commissione al suddetto art. 2, dal momento che non è stato assegnato alcun ponteggio nella graduatoria.

D'altro canto, qualsiasi altra interpretazione determinerebbe una illegittimità – se non addirittura nullità – della clausola, poiché destinata a tradursi in un'operazione a oggetto impossibile e/o nell'imposizione di un onere manifestamente e ingiustificatamente sproporzionato

E invero, è indubitabile che la ratio della procedura sia quella di offrire una provvista economica destinata alla realizzazione di alloggi per gli studenti.

T.A.R. Milano, sez. I, 24/01/2017, n. 169: “In presenza di clausole di un bando o di un disciplinare ambigue o contraddittorie, deve essere privilegiata l'interpretazione favorevole all'ammissione alla gara invece che quella che tenda all'esclusione di un concorrente, in ossequio al canone del favor participationis”).

Da quanto sopra esposto discende l'illegittimità tanto della disposta esclusione (fondata su una lettura erronea del Bando), quanto degli atti a monte che hanno condotto alla formulazione di un criterio di partecipazione del tutto illogico, contrario allo scopo e ai principi vigenti in materia di procedure di sovvenzionamento

2) Il provvedimento deve ritenersi invalido anche per il fatto che, del tutto illegittimamente, ha escluso le proposte presentare per una ragione non espressamente prevista a pena di esclusione e senza nemmeno avviare un contraddittorio procedimentale (ai sensi dell'art. 10 bis) e/o attivare i poteri di soccorso procedimentale.

E infatti, impregiudicato quanto riferito sopra al motivo n. 1), non emerge dal Bando alcuna previsione che espressamente commini con la pena dell'esclusione senza indicazione di punteggio.

Tale circostanza è di assoluto rilievo posto che, in forza del principio generale (che sovrintende tutte le procedure competitive) di tassatività delle cause di esclusione, non sarebbe stato possibile per l'Amministrazione escludere la domanda per mancanza di un requisito non espressamente sanzionato con l'esclusione.

D'altro canto, è ormai acquisito dalla giurisprudenza che il principio in parola trovi applicazione anche alle procedure di finanziamento, proprio a garanzia della massima partecipazione alla gara (tra le altre, T.A.R. Palermo, sez. II, 18/12/2013, n. 2489: “Il principio di tassatività delle cause di esclusione rappresenta un principio generale, applicabile anche alle procedure di finanziamento e ciò proprio nell'ottica di maggior tutela della concorrenza in ossequio al principio di ampia partecipazione”; T.A.R. Cagliari, sez. I, 23/10/2013, n. 660: “Il principio di tassatività delle cause di esclusione ha un carattere generale e, in quanto tale, è applicabile anche alle procedure di finanziamento”).

Non solo. A tutto voler concedere, e in subordine, sussistevano i presupposti per considerare quella data un mero errore materiale – discendente dall'utilizzo del medesimo format usato per analoga procedura di finanziamento – emendabile in sede di soccorso istruttorio di chiarimenti (o soccorso procedimentale) ex art. 6 Legge n. 241/90, pacificamente applicabile alle procedure pubblicitiche di sovvenzione (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. V, 11/12/2008, n. 6161: “La parità di trattamento tra gli aspiranti ad un contributo erogato da una Pubblica amministrazione va sempre assicurata, ma la tutela di siffatto principio deve essere coordinata e resa compatibile con l'esigenza pari ordinata di garantire altresì la massima apertura della partecipazione alle procedure selettive volte all'assegnazione di risorse pubbliche, principio quest'ultimo funzionale alla soddisfazione dell'interesse dell'amministrazione ad operare una scelta entro un ampio novero di offerte o di proposte; il bilanciamento tra i due valori giuridici può essere realizzato con il ricorso all'istituto della regolarizzazione, previsto in via generale dall'art. 6, l. 7 agosto 1990 n. 241, atteso che i canoni

di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa impongono di far prevalere la correttezza sostanziale di una produzione documentale rispetto alla superabile irregolarità formale della stessa, e da tale esigenza discende l'obbligo dell'amministrazione di invitare gli interessati a regolarizzare i documenti prodotti ogniqualvolta ciò sia possibile e consentito, senza alterare la parità di trattamento") e ammesso dalla giurisprudenza per emendare sviste o errori ostativi (da ultimo, T.A.R. Trentino-Alto Adige - Trento, sez. I, 04/04/2022, n. 75: "il c.d. soccorso procedimentale, nettamente distinto dal c.d. soccorso istruttorio, [è ammesso] per risolvere dubbi riguardanti gli elementi essenziali dell'offerta tecnica ed economica, tramite l'acquisizione di chiarimenti da parte del concorrente che non assumano carattere integrativo dell'offerta, ma siano finalizzati unicamente a consentire dell'esatta interpretazione e a ricercare l'effettiva volontà del concorrente, superandone le eventuali ambiguità")"

Sull'ISTANZA CAUTELARE:

"Sussistono entrambi i presupposti di legge (fumus boni juris e periculum in mora) per confidare nell'accoglimento della domanda cautelare ritenuta più idonea a preservare e tutelare la sfera giuridico – patrimoniale della ricorrente.

Il fumus boni juris emerge chiaramente dai motivi di ricorso.

Per quanto riguarda invece il periculum in mora esso consiste nel fatto che gli effetti dell'esclusione impugnata in codesta Sede, laddove non immediatamente sospesi da Codesto Ecc.mo Collegio giudicante, produrrebbero un danno grave e, soprattutto, irreparabile, generando effetti pregiudizievoli permanenti per gli interessi coinvolti in questa vicenda, impossibili da riparare in integrum neppure in caso di esito favorevole della decisione di merito. Come pure la mancata riammissione – con riserva – della Fondazione alla graduatoria (ovvero il mancato riesame della domanda), determinerebbe, con elevata probabilità, la conclusione della procedura stessa del finanziamento di progetti per i quali è stato siglato nei termini l'atto d'obbligo e la conseguente indisponibilità per il MUR dei fondi non utilizzati (che, ove non erogati nei termini, tornerebbero nella disponibilità del Servizio centrale per il PNRR e destinati aliunde).

Si comprende, dunque, come la mancata adozione di una misura cautelare idonea a consentire – nelle more del giudizio – la provvisoria riammissione alla procedura, con conseguente valutazione nel merito del progetto e possibilità di perfezionare la domanda di contributo, determinerebbe la definitiva perdita del contributo domandato.

2. A tal proposito, si segnala il principio, costantemente ribadito dal Consiglio di Stato, secondo cui sussiste sempre il requisito del periculum quando il provvedimento impugnato abbia natura definitiva e produca effetti irreversibili nella sfera giuridica del destinatario (Cons. St., sez. IV, ord. 12 gennaio 2011, n. 16).

Specie in relazione a fattispecie analoghe a quella oggetto del presente scrutinio, la giurisprudenza ha ritenuto sussistente il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile "stante la necessità [del ricorrente] di conoscere quanto prima le risorse a disposizione, al fine dell'utile attivazione e prosecuzione di strategie di sviluppo di impresa, che rischiano di essere compromesse dall'incertezza in ordine all'an delle risorse)" (T.A.R. Molise, ord. 14/05/2021, n. 108; Id., ord. 15/01/2021, n. 11).

3. Ma vi è di più. È appena il caso di rammentare che, nella specifica fattispecie dedotta in giudizio, la mancata sospensione dei provvedimenti impugnati, produrrebbe un danno addirittura per gli stessi interessi pubblici che l'Amministrazione ha in cura: e invero, l'esclusione del progetto presentato da parte ricorrente (che non è stato neppure esaminato nel merito) si ripercuoterebbe sulla collettività

che si troverebbe privata della possibilità di avere un notevole numero addizionale di alloggi per studenti”.

5. I soggetti potenzialmente controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente sono: tutti i soggetti i cui interventi sono stati considerati ammissibili al cofinanziamento e il cui elenco è contenuto nell'ALLEGATO A.1 al d.m. 1488/2023 pubblicato sul sito istituzionale MUR consultabile al link www.mur.gov.it/sites/default/files/2023-11/Decreto%20Ministeriale%20n.%201488%20del%2006-11-2023%20-%20Allegato%20A.pdf ;

6. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.g. n. 16884/2023) nella sottosezione “*Ricerca ricorsi*”, rintracciabile all'interno della sottosezione “*TAR Lazio - Roma*” della Sezione Terza del “*TAR*”;

7. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III del TAR Lazio- Roma con ordinanza n. 656/2024, pubblicata in data 12 gennaio 2024, resa nel giudizio R.g. n. 16884/2023;

SI AVVISA INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso trasmesso dall'Avvocatura dello Stato e dell'ordinanza n. 656/2024, pubblicata in data 12 gennaio 2024, resa dalla Sez. III del TAR Lazio – Roma nel giudizio R.g. n. 16884/2023, con la quale è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

Roma, 12 febbraio 2024.